(N. 197)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1953

Trasformazione in Facoltà del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, costituito in unica Facoltà, rilascia le seguenti lauree:

in economia e commercio;
in economia e diritto;
in economia aziendale;
in lingue e letterature straniere.

Mentre i primi tre corsi di laurea sono propri di tutte le Facoltà di economia e commercio, il corso di laurea in lingue e letterature straniere è peculiare della Facoltà di economia e commercio di Venezia, per la quale il vigente ordinamento didattico, stabilito con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, prevede un'apposita tabella (IX).

A tale corso sono ammessi coloro che sono provvisti di maturità classica o scientifica, o di diploma di abilitazione magistrale, a differenza degli analoghi corsi annessi alle Facoltà di Magistero, ove possono essere ammessi, previo concorso, solo i maestri.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere di Venezia è l'unico – a prescindere dai corsi impartiti presso l'Istituto orientale di Napoli – che abbia lunga e gloriosa tradizione (fondato nel 1868) mentre gli analoghi corsi di laurea presso le Facoltà di Magistero vennero istituiti solo nel 1935.

L'importanza di tale corso è dimostrata dal numero delle cattedre di ruolo di lingue ricoperte (7), dal numero dei lettorati (8) e dal numero degli studenti (un migliaio nell'anno accademico 1952-1953).

Si è ritenuta, pertanto, degna di accoglimento l'aspirazione, da tempo dimostrata dalle Autorità accademiche dell'Ateneo veneto, di veder concesso un giusto riconoscimento delle *particolari necessità* – anche agli effetti di una propria autonomia – *degli studi linguistici* mediante la trasformazione in Facoltà del suddetto corso, finora annesso alla Facoltà di economia e commercio.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso parere favorevole in con-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

siderazione anche delle « particolarissime condizioni di serietà di studi e di attrezzatura scientifica e didattica del corso esistente ».

L'iniziativa non importerà alcun nuovo onere allo Stato nè per il personale (essendo largamente sufficiente quello attualmente in organico), nè per altro titolo, atteso che nulla viene aggiunto agli attuali compiti istituzionali del predetto Ateneo.

È stato predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge, che si sottopone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1953-54 il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia è costituito in Facoltà.

L'istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere e comprende le seguenti Facoltà:

di economia e commercio;
di lingue e letterature straniere.

Art. 2.

I posti di professore di ruolo, assegnati, ai sensi della Tabella *D*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, all'Istituto di cui all'articolo precedente sono così ripartiti:

Facoltà di economia e commercio-posti di ruolo n. 9;

Facoltà di lingue e letterature straniere-posti di ruolo n. 7.

Alla Facoltà di lingue e letterature straniere restano assegnati i sette professori di ruolo in atto titolari di lingua e letteratura italiana, di lingue e letterature straniere e di filologia romana.

Art. 3.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'ordinamento didattico dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, intendendosi che la Facoltà di lingue e letterature straniere rilascerà la laurea di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, già propria del corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facoltà di economia e commercio, mentre quest'ultima Facoltà continuerà a rilasciare le lauree e i diplomi previsti dalle tabelle VIII, X e XI annesse al citato decreto.